

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../22815/2009

OGGETTO: COMUNE DI FRASSINETTO - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.I. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I., adottato dal Comune di Frassineto, con deliberazione C.C. n. 8 del 30/03/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 064/2009*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2009 di adozione, "*volta a soddisfare le esigenze della cittadinanza*";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti diffuse modifiche puntuali al P.R.G.I. vigente:

- in loc. *Chiapinetto*:
 - trasformazione di area agricola "A1" in area residenziale di completamento "C8" della superficie di mq 590;
 - trasformazione di area agricola "A1" in area residenziale esistente "E38" della superficie di mq 225;
 - modifica planimetrica senza modifica degli indici e dei parametri edilizi per le aree residenziali esistenti "E36" e "E37";
 - trasformazione di due aree agricole "A1" (mq 782 e mq 180) in area residenziale di completamento "C10" della superficie di mq 962;
 - trasformazione di area residenziale di completamento "C9" della superficie di mq 845 in area agricola "A1";
 - ampliamento dell'area residenziale esistente "E24" mediante la trasformazione di area agricola "A1" della superficie di mq 190 in area residenziale esistente "E22";
 - trasformazione in aree agricole "A1" delle seguenti aree: dell'area residenziale esistente "E26" (mq 600); dell'area residenziale di completamento "C9" (mq 1.210); dell'area residenziale esistente "E35b" (mq 325);
- in loc. *Trucco*:
 - trasformazione di area residenziale di completamento "C31b", della superficie di mq 510 in area agricola "A1";

- ampliamento dell'area residenziale di completamento "C31" mediante la trasformazione di area agricola "A1" della superficie di mq 351, in area residenziale di completamento "C23";
- in loc. *Tetti*:
 - trasformazione di un'area in parte agricola "A1" e in parte inclusa in nuclei rurali "NR2" in area residenziale di completamento "C17", della superficie di mq 822;
 - trasformazione di parte dell'area residenziale di completamento "C19" della superficie di mq 880, in area agricola "A1";
- in loc. *Capelli*:
 - trasformazione di area agricola "A1" in area residenziale di completamento "C3" della superficie di mq 1.680;
 - trasformazione di aree agricole "A1" in area a servizi pubblici "P8" della superficie di mq 3.240, per la realizzazione di una nuova piazza;
 - trasformazione di parte dell'area residenziale di completamento "C1" della superficie di mq 610, in area agricola "A1";
- in loc. *Trifoglio*: trasformazione di area residenziale di completamento "C22" della superficie di mq 350 in area agricola "A1";
- in loc. *Gorla*, trasformazione di area agricola "A1" in area residenziale esistente "E58", della superficie di mq 510;
- in loc. *Balma*, inserimento del depuratore comunale in area agricola "A1";
- modificazione dei tracciati di strada Balma e strada Borgiallo;
- stralcio delle seguenti aree a servizi pubblici: in loc. *Truffà*, l'area a verde pubblico "V10" (mq 1.550); in loc. *Capelli*, le aree a verde sportivo "VS4" (mq 990) e a verde pubblico "V6" (mq 700); conseguente trasformazione delle suddette aree in aree agricole "A1";
- modifiche normative, in relazione ai tipi di intervento (art. 19, lettera D, ristrutturazione), e alle recinzioni (art. 23);
- adeguamento cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste dalla Variante;

la "*Relazione integrata*" della Variante reca le dichiarazioni di compatibilità in linea geologica e con il Piano di Zonizzazione acustica delle modificazioni previste; alla Variante è allegata la "*Relazione geologica*" relativa alle aree di nuova costruzione previste;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Frassinetto con deliberazione C.C. n. 8 del 30/03/2009, le seguenti **osservazioni**:

- a) la Variante in oggetto prevede lo stralcio e la conseguente individuazione di superfici di aree per servizi pubblici: tali previsioni non sono accompagnate da alcuna verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", non essendo stato dimostrato il rispetto dei parametri di cui al comma 4 lettere b) e c) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (riduzione o incremento delle aree a servizi per più di 0,5 mq per abitante); la dimostrazione sopra richiesta deve altresì tenere conto dell'eventuale utilizzo di tali riduzioni o incrementi già effettuati con altre precedenti Varianti Parziali al P.R.G.I.;
- b) in relazione all'intervenuta entrata in vigore della "Parte Seconda" del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", modificata dal D.Lgs. 4/2008, occorre valutare se le variazioni al P.R.G.I. proposte possano rientrare nei casi di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), descritti nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008): in caso di esclusione, si suggerisce di darne conto nella deliberazione di approvazione della Variante;
- c) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Frassinetto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,